

Imputat# nella causa principale

A

con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

- 1) L'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che attribuisce alle autorità di polizia dello Stato membro interessato la competenza a controllare l'identità di qualunque persona, in una zona di 30 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 luglio 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l'ingresso o il soggiorno illegale nel territorio di detto Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall'esistenza di circostanze particolari, a meno che tale normativa preveda la necessaria delimitazione di tale competenza, garantendo che l'esercizio pratico della stessa non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che permette alle autorità di polizia dello Stato membro interessato di effettuare, a bordo dei treni e negli impianti ferroviari di tale Stato membro, controlli dell'identità o dei documenti che consentono di attraversare la frontiera di qualunque persona, nonché di fermare per breve tempo e d'interrogare qualunque persona per questo scopo, qualora tali controlli siano fondati su informazioni concrete o sull'esperienza della polizia di frontiera, a condizione che il diritto nazionale assoggetti l'esercizio di detti controlli a precisazioni e limitazioni che indichino l'intensità, la frequenza e la selettività di tali medesimi controlli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-19/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro il terrorismo — Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite — Reinserimento dei nomi di tali persone nell'elenco contenuto nell'allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l'annullamento dell'originario inserimento — Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio — Capacità di stare in giudizio]

(2017/C 277/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci e J. Norris-Usher, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne, J.-P. Hix e H. Marcos Fraile, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

2) I sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah e Taher Nasuf sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Causa C-20/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Deduzione di tali contributi — Condizione relativa all'assenza di un nesso diretto con le entrate esenti)

(2017/C 277/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Convenuto: Finanzamt Offenburg

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per l'amministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dell'imposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare l'aliquota d'imposta applicabile agli altri redditi.

⁽¹⁾ GU C 118 del 04.04.2016.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-26/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) — Presupposti dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo — Residenza dell'acquirente nello Stato membro di destinazione — Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione — Rischio di frode fiscale — Buona fede del venditore — Obbligo di diligenza del venditore]

(2017/C 277/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)